

Senato del Regno

Disegno di Legge

presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno

(Crispi)

nella Tornata del 20 Luglio 1888

Modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865

Seduta del 20 Luglio 1888

Approvato dalla Camera dei Deputati il 19 dello stesso mese (V. *Atti Parlamentari* n. 18).

4

Voto alle donne.

10

Fu pure proposta l'estensione del suffragio
dato alle donne. Non ho creduto di accogliere
la proposta; dappoiché la questione non è anco-
ra matura nella coscienza pubblica.

Da una parte si osserva che la Donna è
destinata alla vita privata, che il suo regno è
la famiglia. Dall'altra si risponde che la fa-
miglia è il principio della repubblica, le virtù
domestiche sono il fondamento delle sociali, l'a-
mor della famiglia il primo raggio dell'amor
della patria, il buon ordine della casa il primo
elemento del buon ordine dello Stato.

Sebbene la proposta abbia avuto l'onore di
alcuni disegni di legge è ben lungi dall'avere
il consenso unanime dei partiti. La Commis-
sione parlamentare del 1865 la respinse; e in
altre Commissioni, come in quella dei diciotto
che riferì sul progetto Nicotera, la questione
fu molto disputata; sicché non poté passare
senza grande contrasto. In quella Commis-
sione fu rilevato, che nella più parte dei casi il
voto della Donna sarebbe quello del padre, del
marito, del fratello, del figlio e talora del con-
fessore; quindi voto inutile o pericoloso; e dato
che sia contrario a quello dei suoi stretti con-
giunti, diventa una fonte di discordie domesti-
che. - Le gare locali, si aggiunse, sono vivissime,
e se pur troppo abbiamo molti esempi di comu-
ni turbate profondamente da scissure intestine,
perché trascinare nell'arena di queste passioni
anche la Donna?

È ciò che è sì vero che anche i fautori della
proposta sentono la necessità di tenere lontana

214

la Donna dal campo delle lotte elettorali, e ne autorizzano la votazione per scheda suggellata. Ma fino a che la opinione generale ed i costumi nostri non consentono che la Donna si ponga nella diretta lotta delle elezioni, non le si può concedere la votazione per scheda suggellata, perchè si toglierebbe al voto la garanzia della libertà e sincerità, e si aprirebbe un più largo adito ai brogli elettorali.

Non è dunque il diritto naturale della Donna al suffragio che si impugna, ma si nega la convenienza e la opportunità di applicarlo. I nostri costumi, le condizioni della nostra educazione non consentono al presente che la Donna sia distratta dal domestico focolare, dal santuario della famiglia, per gettarla nella vita pubblica, nelle gare di parte.

Gli interessi della Donna non sono, del resto, dalla legge trascurati per gli effetti del diritto elettorale; Dappoichè si tien conto al marito delle contribuzioni che paga la moglie; e questa, se è separata di corpo e di beni dal marito od è vedova, può delegare ad uno dei figli o di generi il proprio censo elettorale.

Giòba infine considerare che se si concedesse alla donna il suffragio amministrativo le si darebbe un diritto ininterrotto senza il voto politico e l'eleggibilità.